

Prof. Avv. Gennaro Terracciano

Spettabile
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
In persona del legale rapp.te p.t.
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma

Vice direzione Generale - Area Monopoli
Piazza Mastai, 11 - 00153 ROMA
PEC monopoli.ufficiovicedirettore@pec.aams.it

Spettabile
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
In persona del Ministro p.t.
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA
PEC: mef@pec.mef.gov.it

all'attenzione del Capo di Gabinetto
e-mail: segreteria.capogabinetto@mef.gov.it

Spettabile
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
In persona del Ministro p.t.
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
PEC: aoo.ministro@pec.politicheagricole.gov.it

All'attenzione del Capo di Gabinetto
PEC: aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it

Spettabile
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
All'attenzione dell'Avvocato Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma
PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: Agenzie Ippiche 2000 e storiche – accordo con effetti transattivi a seguito di iniziativa introitata dalla Associazione Giochi Scommesse AGISCO - atto di diffida e messa in mora.

In nome e per conto della AGISCO e di tutte le Agenzie Ippiche da questa rappresentate, dalle quali si è ricevuto ampio mandato, relativamente al



procedimento in oggetto avviato su iniziativa della AGISCO in qualità di soggetto rappresentativo della maggioranza dei concessionari ed ex concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli all'interno delle Agenzie Ippiche c.d. storiche e "2000" ("Agenzie Ippiche" o "Agenzie") al fine di addivenire alla definizione dei molteplici contenziosi pendenti avanti le sedi giurisdizionali e trovare una soluzione condivisa in relazione alla definizione degli effetti derivanti dalla pubblicazione di lodi (e ulteriori pronunce giurisdizionali) ottenuti dalle Agenzie ippiche, ci si vede costretti a rappresentare quanto segue

PREMESSO CHE

1) Con nota del 27.11.2014 prot. 2115/2014 indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Associazione Giochi e Scommesse AGISCO (Associazione maggiormente rappresentativa dei piccoli e medi Concessionari indipendenti per la raccolta delle scommesse e dei gestori operanti per conto di un Concessionario Giochi Pubblici), si proponeva come soggetto rappresentativo degli interessi di molteplici Agenzie ippiche con cui interloquire al fine di definire ipotesi di accordo per la risoluzione delle problematiche inerenti i pregiudizi subiti dai concessionari per la raccolta su eventi ippici a decorrere dall'anno 2000, in ragione della diminuzione del volume di gioco dovuto all'incidenza delle mancate azioni da parte del sistema pubblico per la repressione del gioco illecito. Problematiche che erano già state sviscerate nell'ambito di molteplici giudizi arbitrari regolarmente conclusi con la pubblicazione dei relativi lodi e comunque in un ampio contenzioso avanti diverse autorità giurisdizionali (si pensi, a titolo di esempio, ai numerosi soggetti titolari del Lodo Di Majo, che oltre ad aver ricorso per Cassazione, hanno introdotto ricorsi anche avanti al TAR Lazio). L'AGISCO, con la nota suddetta, si rendeva promotrice di un'azione coordinata al fine di eliminare detto contenzioso individuando un percorso conciliativo che determinasse una definizione transattiva idonea a tutelare sia gli interessi delle Agenzie sia quello pubblico alla riscossione delle somme ancora dovute quale integrazione di quote di prelievo.



L'AGISCO predisponessa anche una Relazione Peritale avente ad oggetto i criteri per la quantificazione dei danni subiti dai concessionari, di cui i criteri stabiliti dai lodi arbitrali erano un elemento, ma non l'unico, così da avere criteri più attendibili da utilizzare come base per l'eventuale definizione transattiva, in grado di garantire a tutti i Concessionari il medesimo trattamento (indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano ottenuto lodi dai contenuti diversi quanto a criteri di liquidazione del danno).

La Relazione Peritale, infatti, evidenziava come la metodologia utilizzata dai vari pronunciamenti arbitrali non si dimostrava efficace a quantificare il danno subito dai concessionari ippici poiché il risarcimento se ancorato al corrispettivo finisce per non risarcire in maniera adeguata proprio i concessionari che hanno subito le maggiori diminuzioni di raccolta delle scommesse o che sono state costrette alla chiusura a causa delle scommesse clandestine.

La Relazione Peritale, quindi, proponeva una diversa metodologia di calcolo da applicare caso per caso e con l'utilizzo di un software predisposto di facile applicazione.

2) Conseguentemente all'invio di detta nota l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiedeva in data 2.12.2014 all'Avvocatura Generale dello Stato di esprimere le proprie valutazioni in ordine all'avvio di un procedimento per la definizione in via transattiva delle vertenze con le Agenzie Ippiche e organizzava un incontro tra la stessa ed i legali delle Agenzie Ippiche.

Le risultanze di quell'incontro venivano riportate nella nota dell'Avvocatura Generale dello Stato 17.12.14 prot. 537485 P la quale oltre a dare atto di una intesa di massima raggiunta su alcuni punti, integrava con la specificazione di alcune condizioni necessarie ai fini della sottoscrizione di un eventuale accordo.

Sia nella nota dell'Avvocatura del 17.12.14, sia nella successiva nota del 19.12.14 prot. 0103410 inviata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'AGISCO emerge che gli elementi oggetto di discussione e su cui veniva fissata una intesa di massima erano:

- Che la proposta di accordo dovrà riguardare tutte le Agenzie ippiche concessionarie c.d. storiche e "2000", anche quelle che non hanno instaurato controversie, con rinuncia ai giudizi pendenti e a ulteriori pretese;
- Che, diversamente dalla proposta transattiva formulata da AGISCO, si possa esaminare la possibilità di una diversa intesa che preveda un pagamento integrale dei crediti vantati dall'Amministrazione con rinuncia da parte delle Agenzie ad ogni contestazione e ristoro del pregiudizio subito dalle Agenzie a seguito della raccolta delle scommesse;
- Che quanto alla quantificazione del danno, si possa prendere in considerazione una aliquota media sui corrispettivi come primo elemento di riferimento;
- Che vengano prese come riferimento le risultanze della CTU Chiappetti (recepita dai collegi arbitrali) e i dati in possesso delle Agenzie e delle Amministrazioni quanto al pregiudizio subito dalle Agenzie a seguito della diminuzione della raccolta.

L'Avvocatura, inoltre, specificava che qualsiasi soluzione transattiva avrebbe potuto divenire operativa solo dopo una verifica di compatibilità sul piano comunitario, delle modalità di imputazione della spesa e sostenibilità con le risorse pubbliche e che determinante sarebbe stata l'ampia adesione delle Agenzie ippiche interessate.

L'eventuale accordo, inoltre, avrebbe dovuto essere approvato dal Ministero dell'Economia e finanze e delle Politiche Agricole in qualità di parti citate nei vari giudizi.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inoltre, nella nota 19.12.14 aggiungeva che la data di abrogazione delle misure di salvaguardia (D.l. 16/12) avrebbe costituito ragionevolmente il *dies ad quem* per il computo delle ragioni creditorie di parte privata e che la rinuncia a tutto il contenzioso



pendente, agli interessi e alla rivalutazione, avrebbe costituito elemento significativo per il conseguimento dell'accordo.

3) L'Avvocatura Generale dello Stato con nota del 25.2.15 prot. 56858 esprimeva un ulteriore parere sulla possibilità di definizione transattiva, concordando sui contenuti dell'accordo transattivo prospettati dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che prevedeva il riconoscimento a favore delle Agenzie Ippiche concessionarie di un credito a titolo di risarcimento danni nella misura complessiva del 13,41% sull'aggio percepito per la raccolta dell'Ippica nazionale con rinuncia alle pretese relative a tutti i contenziosi in essere ed alla proposizione di nuove azioni.

L'Avvocatura si riservava di esprimersi, in sede di definitivo parere, in ordine alla natura giuridica della definizione "in via transattiva dei rapporti pendenti " di cui all'art.10 comma 5 lettera b) D.L.16/12 convertito nella legge 44/12. Al fine di acquisire la preventiva approvazione anche dei Dicasteri interessati, inoltre, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inviava agli stessi la nota 2.3.15 prot. 24640 riepilogando in sintesi gli elementi principali dell'istruttoria sino ad allora compiuta, compresa l'elaborazione delle specifiche ipotesi di calcolo del risarcimento e l'elencazione delle Agenzie interessate e dei dati numerico-quantitativi ad esse riferibili.

4) Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con propria nota del 29.4.15 rappresentava che pur condividendo l'esigenza di pervenire alla definizione delle posizioni creditorie/debitorie con le Agenzie Ippiche, la sottoscrizione di accordi transattivi non avrebbe potuto comportare alcun esborso da parte del MIPAAF tenuto conto che i crediti erariali oggetto di transazione con i concessionari sono riferiti esclusivamente a poste per minimi garantiti e quote di prelievo spettanti all'ASSI e riportati nei residui attivi del bilancio di chiusura dell'ASSI. Riteneva opportuno, inoltre, che la definizione delle diverse posizioni delle Amministrazioni coinvolte nella procedura proposta fosse oggetto di un preliminare accordo ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.L. 16/2012 e richiedeva a tal fine di fissare un incontro.

5) Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, si esprimeva positivamente sulla questione con propria nota del 21.4.2015 prot. 34499. Oltre a prendere atto della possibilità di definizione con il riconoscimento di un risarcimento nella misura del 13,41% sull'aggio, con riferimento agli aspetti finanziari evidenziava che dal raffronto tra crediti erariali vantati e debiti nei confronti dei concessionari risulterebbe un saldo negativo di 63.944.468,93 che per la sua entità, richiede di conoscere l'arco temporale ipotizzato per l'effettivo pagamento in quanto era stato istituito nello stato di previsione del Ministero il capitolo 3931 per i contenziosi in materia di giochi di 20 milioni di euro e che, quindi, si renderebbe necessario integrare lo stanziamento mediante ricorso al prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art. 26 della legge 31.12.2009 n. 196.

Sullo schema di atto di transazione predisposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e trasmesso al MEF, quest'ultimo rappresentava soltanto la necessità di specificare il termine massimo di rateizzazione concesso alle Agenzie ippiche nell'ipotesi in cui il credito della PA eccedesse il debito nei confronti del concessionari, nonché di prevedere gli interessi al tasso legale o di mora in caso di mancato pagamento, la possibilità di riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo delle somme dovute, la rinuncia al rimborso delle spese legali da parte dei concessionari per le liti pendenti.

6) L'Avvocatura generale dello Stato, richiesti ulteriori chiarimenti in esito a quanto deliberato dal Comitato Consultivo del 26.6.2015, esprimeva un proprio positivo e articolato parere in data 15.9.15 prot. 406215 nel quale dettagliatamente l'Avvocatura riporta i presupposti di fatto dell'accordo, la natura giuridica dei minimi garantiti e delle quote di prelievo, , la necessità dell'adozione di un atto regolatorio, i contenuti di un eventuale atto amministrativo generale e delle transazioni.

L'Avvocatura, a tal proposito specificava che:

- L'atto generale da adottare avrebbe dovuto richiamarsi alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e agli obblighi di

ottemperanza discendenti dalle pronunce dei TAR medio tempore intervenute, chiarendo che l'atto generale sarebbe stato volto ad un riequilibrio interno del rapporto concessorio con un assetto del mercato che garantisca una effettiva concorrenza fra tutti gli operatori del settore ed assumere quale presupposto normativo l'art. 10 c. 5 lett. b) d.l. 16/12;

- Si sarebbe dovuto evidenziare nelle premesse alle singole transazioni, che l'obiettivo di riequilibrio dell'assetto del mercato sarebbe stato conseguito attraverso accordi ad effetti transattivi con le singole Agenzie Ippiche riconoscendo un credito a titolo di risarcimento danni nella misura che l'Agenzia avrebbe ritenuto congrua utilizzando come parametro, a titolo esemplificativo e in difetto di diverse ragionevoli risultanze, la media delle aliquote di cui alle decisioni dei collegi arbitrali, come già ipotizzato nelle precedenti consultazioni dall'Amministrazione .
- Sarebbe stato opportuno evidenziare nella premessa di tali accordi le reciproche concessioni tra le parti: in particolare, la parte privata, a fronte del riconoscimento di un importo a titolo risarcitorio, avrebbe dovuto riconoscere l'integrale debenza di quanto spettante all'Amministrazione, in forza della determinazione generale adottata in ottemperanza ai giudicati. La parte privata avrebbe dovuto prendere atto del contenuto dello stesso e rinunciare ad ogni impugnazione.
- Gli accordi non avrebbero potuto estendersi alle posizioni di soggetti i cui crediti siano prescritti o le cui pretese siano coperte da giudicato sfavorevole. Tale non avrebbe tuttavia potuto considerarsi il caso dei lodi impugnati innanzi alla Corte di appello per nullità derivante dal difetto di giurisdizione degli arbitri nei quali le Agenzie Ippiche siano rimaste soccombenti sulla domanda risarcitoria relativa all'alterazione del mercato per la presenza di operatori non autorizzati . In questa ipotesi l'accoglimento

dell'appello avrebbe travolto l'intero lodo, lasciando ancora potenzialmente azionabile la pretesa risarcitoria

- La rateizzazione del debito per quote di prelievo, su richiesta dell'Agenzia debitrice, avrebbe potuto essere concessa anche fino a 72 rate, in analogia a quanto previsto per i crediti tributari dell'art.19 e 21 DPR 602/73, a condizione che in caso di partecipazione a gara per il rinnovo delle concessioni l'Agenzia Ippica provveda al saldo del dovuto.
- Il termine di estinzione dell'obbligazione, si sarebbe dovuto ancorare alla scadenza delle concessioni prevista per il 30 giugno 2016.
- Gli atti transattivi avrebbero dovuto tassativamente contenere la espressa rinuncia alle pretese relative a tutti i contenziosi in essere, agli eventuali lodi favorevoli intervenuti, ed alla proposizione di nuove azioni Essi, e avrebbero dovuto portare all'integrale soddisfacimento del credito vantato dall'Erario per i cd "minimi garantiti".
- Gli atti di transazione avrebbero dovuto essere sottoscritti anche dai legali delle Agenzie per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 nonché dell'art. 13, comma 8, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
- Si sarebbe dovuto precisare che le parti avrebbero rinunciato ad impugnare l'accordo e che, in ogni caso, sarebbe stata esclusa la possibilità di compromettere in arbitri le eventuali controversie relative.
- Conclusivamente, l'Avvocatura esprimeva **parere favorevole** alla definizione delle note controversie con le precisazioni e nei termini su esposti.

Nel parere l'Avvocatura specificava anche che sulle linee generali della transazione - e con riserva di rendere definitivo parere sulla bozza di atto transattivo, come modificato alla luce delle indicazioni

su esposte - era stato sentito il Comitato Consultivo dell'Avvocatura dello Stato, il quale, nella seduta del 16.07 .2015, si era espresso **in conformità e, quindi, favorevolmente.**

7) Con successiva nota del 5.11.2015 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prendeva atto del parere della Ragioneria generale dello Stato del 21.4.15 e del silenzio assenso relativamente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dava anche atto che rimaneva da concludere la redazione dello schema di transazione (la cui forma era ormai condivisa) alla luce delle indicazioni della Ragioneria e da sottoporre al definitivo parere dell'Avvocatura.

8) L'Avvocatura Generale dello Stato, in risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito al parere espresso dall'Avvocatura il 15.9.15, con nota del 18.7.16 rappresentava che il parere precedentemente espresso a seguito della seduta del Co.Co. del 16.07.2015 con nota prot. 40625P del 15.09.2015 conteneva indicazioni complete per una soluzione equilibrata e compatibile con il quadro normativo, e che non vi era ragione per discostarsi dai criteri in esso indicati. In ogni caso l'Avvocatura rispondeva ai singoli quesiti posti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in maniera ancor più esauriente.

CONSIDERATO CHE

Dalla sola sequenza cronologica dei fatti per come su esposti, emerge come l'attività posta in essere dalle Agenzie odierne diffidenti si sia rivelata di fondamentale importanza al fine di trovare una soluzione alle annose problematiche che attengono ai concessionari delle Agenzie ippiche che si protraggono da molti anni e che hanno visto, anche in conseguenza della definizione dei giudizi instaurati avanti le autorità giurisdizionali e i collegi arbitrali, il consolidarsi di posizioni certamente differenziate, ma comunque e prevalentemente creditorie delle Agenzie nei confronti della P.A.

Tanto che l'iniziativa intrapresa, in nome e per conto della maggioranza delle Agenzie ippiche, è riuscita a coinvolgere e a far esprimere tutte le

amministrazioni e gli uffici competenti, a coordinarne l'attività, e attraverso la predeterminazione dei contenuti di partenza che avrebbero dovuto essere oggetto di un accordo con finalità transattive, ha reso più agevole il lavoro dei tavoli tecnici, e si è potuti addivenire alla fissazione di molteplici punti condivisi.

Dalla medesima ricostruzione cronologica, però, emerge anche che sebbene l'iniziativa intrapresa dalle Agenzie Ippiche risalga al novembre 2014, ad oggi, e nonostante i pareri positivi espressi da tutte le amministrazioni coinvolte e da ultimo dell'Avvocatura dello Stato del 18.7.16, il procedimento teso all'individuazione e sottoscrizione di un accordo transattivo non è ancora giunto a conclusione.

CONSIDERATO ANCORA CHE

Il prolungarsi del procedimento e delle trattative intercorse con le Amministrazioni non ha lasciato le Agenzie Ippiche immuni da effetti giuridici ed economici.

Le Agenzie infatti, nell'ottica di addivenire ad una soluzione condivisa e con effetti paritari ed ugualitari per tutte, hanno ritenuto di sospendere ogni azione esecutiva/coattiva di recupero dei propri crediti, con l'effetto che benchè creditrici della P.A. per rilevanti somme, ad oggi non hanno ottenuto il pagamento di quanto dovuto nei termini riconosciuti dai lodi arbitrali o dalle altre pronunce giurisdizionali, finendo per aggravare quella situazione di difficoltà economica che le aveva indotte ad agire per la riconduzione ad equità delle clausole contrattuali delle concessioni e alle richieste del risarcimento del danno patito a partire dal 2000.

RITENUTO CHE

Il comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, appare censurabile sotto molteplici profili.

a) Non appare conforme ai **principi di buon andamento, leale collaborazione e correttezza** tenuto conto che, nonostante i pareri positivi dell'Avvocatura generale dello Stato (funzionalmente competente a valutare la fattibilità giuridica della sottoscrizione di un accordo ed idoneità

R

di tale strumento a porre rimedio in maniera radicale e definitiva alle problematiche con le Agenzie ippiche) ed in particolare quelli del 15.9.15 e del 18.7.16, ha protrato per lungo tempo i negoziati miranti all'individuazione di una soluzione condivisa che fosse idonea a tutelare gli interessi pubblici e, nel contempo, quelli molteplici delle Agenzie ippiche, senza tuttavia addivenire alla sottoscrizione dell'accordo.

Tenuto conto delle soluzioni tecniche individuate ed avallate dall'Avvocatura, infatti, il residuo potere discrezionale facente capo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non è stato definitivamente e adeguatamente esercitato tenuto conto della perdurante attualità dell'interesse, e si è arenato senza alcuna plausibile motivazione ed in evidente spregio dell'impegnativo lavoro svolto da tutti i soggetti interessati nel lungo arco temporale su visto.

b) Il comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inoltre, come già esposto, in ragione del prolungarsi delle trattative e lasciando intendere il buon esito delle stesse, ha prodotto un danno gravissimo alle Agenzie Ippiche che si sono impegnate a trovare una soluzione idonea a tutta la categoria da essa rappresentata al fine di addivenire ad un bonario componimento che ha, di fatto, solo ritardato l'introito delle somme già dovute alle Agenzie ippiche (a diverso titolo, tra cui il risarcimento del danno) in ragione dei giudizi conclusi e dei titoli esecutivi ottenuti.

Le trattative si sono spinte ben oltre il semplice sondaggio dei comuni intenti, così che il comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è censurabile come forma di **responsabilità precontrattuale**, ossia quella forma di soggezione alle conseguenze sancite dall'art. 1337 cod.civ. (oltre che del successivo art. 1338) per condotte contrarie ai canoni di buona fede e correttezza (di cui all'art. 1175 cod. civ.) nello svolgimento delle trattative laddove sia assente, come nel caso di specie, una giusta causa per l'inattesa interruzione delle trattative stesse.

Ciò soprattutto se le dette trattative erano giunte ad uno stadio avanzato e si erano rivelate come assolutamente idonee (come in effetti erano) ad

ingenerare un legittimo affidamento nella formazione del contratto (Cass., Sez. Un., 12 maggio 2008, n. 11656; Cass., I, 12 maggio 2015, n. 9636; Cons. Stato, III, 15 aprile 2016, n. 1532; **Consiglio Di Stato, Sez. V - sentenza 27 marzo 2017 n. 1364**).

c) Il comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli appare viepiù ingiustificato anche alla luce delle norme (anche di origine comunitaria) che impongono pagamenti celeri da parte delle Pubbliche amministrazioni, sia per evitare il maturare di interessi e l'instaurazione di procedure esecutive con aggravio di costi per la P.A. anche in termini di spese di lite (con conseguente danno erariale); sia per evitare l'aggravarsi della situazione economica dei privati che si interfacciano con la P.A.

Oltretutto uno specifico onere di verifica della sussistenza di situazioni di debito/credito tra imprese/cittadini e P.A. anche al fine di operare eventuali compensazioni è stato ribadito anche dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dall'articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94. E la Circolare Ministero dell'Economia e Finanze - 23/09/2011, n.27 ha chiarito che detto obbligo di compensazione sussista anche nel caso di sentenze passate in giudicato (cui il lodo è assimilabile).

d) Il protrarsi della definizione dell'accordo transattivo produce anche un evidente **danno erariale** in ragione del fatto che, se l'accordo fosse stato concluso l'Amministrazione avrebbe potuto pretendere dalle Agenzie la rinuncia a tutti i giudizi pendenti (con risparmi in termini di spese di lite), nonché la rinuncia a pretendere interessi e rivalutazione (tale condizione è stata tra le prime ad essere condivise da tutte le parti ed avallata dall'Avvocatura). Inoltre la bozza di accordo prevedeva il pagamento di importi calcolati in misura corrispondente ad una aliquota media sull'aggio

percepito con ulteriore risparmio per l'Amministrazione rispetto agli esborsi cui l'amministrazione sarebbe tenuta attraverso i pagamenti individuali.

Le Agenzie, inoltre, sia nel caso di sottoscrizione della transazione, sia nel caso in cui le prolungate trattative non si fossero verificate, avrebbero già richiesto i pagamenti delle somme dovute in base ai lodi e alle pronunce giurisdizionali, evitando il maturare di ulteriori interessi legali o di mora che inevitabilmente graveranno sull'Amministrazione.

e) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infine, rischia anche di vedere aumentati i contenziosi in ragione delle **domande risarcitorie** che le Agenzie potrebbero avanzare in ragione del danno prodotto dal ritardo con cui immotivatamente verranno erogati i relativi pagamenti delle somme derivanti dai lodi e dalle sentenze esecutive, o dei danni prodotti alle Agenzie dal mancato pagamento che ha comportato, in alcuni casi, l'aggravarsi della situazione di difficoltà economica determinata dall'apertura al mercato delle scommesse clandestine ed aggravata dalla crisi economica degli ultimi anni, e determinato la chiusura dell'attività di raccolta delle scommesse.

Alla luce di tutto quanto su premesso, esposto, considerato e ritenuto

SI INTIMA E DIFFIDA

Il Ministero dell'economia e delle Finanze, il Ministero delle politiche agricole Alimentari e Forestali e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a concludere il procedimento avviato con la nota del 27.11.2014 dell'AGISCO, provvedendo alla predisposizione ed approvazione della versione definitiva dell'accordo ad effetti transattivi, su cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha già espresso ben due pareri favorevoli, nonché alla sottoscrizione degli accordi transattivi con le Agenzie ippiche.

Il tutto entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Con espresso avviso che, in mancanza si adiranno tutte le opportune sedi giurisdizionali ai fini del risarcimento del danno prodotto, in ogni forma, anche di natura pre-contrattuale, e comunque derivante dal comportamento dell'Amministrazione, sia nei confronti dell'Amministrazione

Prof. Avv. Gennaro Terracciano

che dei funzionari inadempienti (ex art. 28 Cost. e alla luce della Cass.
Sez.III., n. 16276 del 2015).

Roma, 6.4.2017

AGISCO
Il legale rappresentante
Dot. Francesco Cinestra



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Romina Raponi

